

TAR Firenze, Sezione II 29/02/1996 n. 76
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.2.3, 21.4

Il termine « documento » usato nella lettera d'invito alla gara va interpretato nell'accezione propria desumibile dalla funzione che lo stesso documento deve svolgere; pertanto, il singolo allegato tecnico avulso dal progetto cui è collegato non può definirsi di norma come documento, in quanto inidoneo a garantire e permettere nell'insieme la lettura e la comprensione del progetto medesimo, mentre può definirsi come tale l'elaborato nella sua completezza, con la conseguenza che se l'insieme degli atti risponde alla funzione propria che il progetto deve garantire, l'eventuale mancanza o incompletezza di un allegato può avere rilievo solo sul piano della validità, e quindi del giudizio tecnico, e non della regolarità e dell'ammissibilità dell'offerta. La direttiva C.E.E. n. 531 del 1990 sui settori esclusi, relativamente al criterio dell'aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, non fissa un ordine di priorità nei diversi elementi indicati, ma si limita a darne un'elencazione meramente esemplificativa, di modo che la collocazione pozione o deteriore nell'elencazione medesima è occasionale e priva di significato; pertanto, la Commissione giudicatrice è tenuta ad indicare l'ordine crescente di importanza degli elementi di valutazione individuati ai fini del giudizio sul progetto più meritevole ossia economicamente più vantaggioso. In ogni appalto concorso l'aggiudicazione del contratto deve avvenire a seguito di una congiunta considerazione dell'offerta tecnica e di quella economica, non essendo consentito assegnare ad una delle due il ruolo di criterio selettivo principale. Costituisce principio di carattere generale in materia di appalto concorso la previa determinazione di criteri obiettivi di valutazione delle offerte sulla base di parametri idonei sufficientemente specificati in modo da assicurare l'imparzialità, la trasparenza e conseguentemente il controllo dell'operato della Commissione giudicatrice. Nel caso di appalto concorso non può essere attribuito ad un punteggio numerico il valore di un giudizio di merito sintetico ed oggettivo, essendo basato, quest'ultimo, su soluzioni tecniche che si pongono come proposta in ordine ad un servizio da garantire o un lavoro da eseguire.